



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

42[^] Seduta

Giovedì 4 luglio 2024

Deliberazione n. 302 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche della legge regionale n. 25/2013.
Disposizioni in materia di forestazione.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati per come emendati, pone in votazione la proposta di legge n. 282/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 24 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 8 luglio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 302 del 4 luglio 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE N. 25/2013.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTAZIONE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 luglio 2024.

Reggio Calabria, 8 luglio 2024

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge si pone come obiettivo di aderire all'indirizzo fornito dall'autorità giudiziaria in merito all'applicazione del CCNL Enti Locali ai lavoratori dipendenti dell'Azienda Calabria Verde.

La presente legge modifica l'articolo 11 della legge regionale n. 25/2013, al fine di ricondurre al corretto inquadramento contrattuale il personale dipendente dell'Azienda Calabria Verde, che originariamente sono stati inquadrati con un contratto di lavoro idraulico forestale in luogo del corretto contratto afferente al comparto Regioni ed Autonomie Locali. Pertanto, viene modificata la legge regionale n. 25/2013 per consentire al personale dipendente dell'Azienda Calabria Verde, in forza al settore Sorveglianza Idraulica, che ha presentato domanda entro la data del 15 novembre 2023, di poter passare dal CCNL Idraulico Forestale al CCNL Enti Locali.

L'intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge consta di tre articoli. Nello specifico, l'articolo 1 reca la modifica dell'articolo 11 della legge regionale 25/2013. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 reca l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

L'Ente strumentale regionale di forestazione (già A.Fo.R.), giusta legge regionale n. 31/2009, ha dato corso nel 2010 all'assunzione di 276 unità di personale per il servizio di sorveglianza idraulica, ovvero attività di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica della Regione Calabria distinti in Digitalizzatori, Ufficiali Idraulici e Sorveglianti, applicando al detto personale il CCNL idraulico forestale.

All'esito di iniziali quarantuno ricorsi presentati innanzi al Tribunale civile – Sezione lavoro di Catanzaro è maturata pronuncia di condanna all'Ente datoriale alla diversa applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, in luogo del CCNL idraulico forestale in essere. Dette pronunce, oggetto di giudizi d'ottemperanza del Tar Calabria, sono state eseguite con delibera n.1/2022 del Commissario ad acta, che ne ha anche individuato inquadramento e profili.



Consiglio regionale della Calabria

L'Ente ha subito ulteriori pronunce giudiziali, anche con condanna alle spese, di medesimo unitario orientamento, cui ha dato esecuzione secondo i contenuti della anzidetta delibera n.1/2022 del Commissario ad Acta. Ulteriori ricorsi sono stati notificati con medesima rivendicazione dell'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, in luogo del CCNL idraulico forestale in essere.

Delle duecentodiciotto unità con ancora applicato il CCNL idraulico forestale, all'esito d'apposita manifestazione d'interesse, oltre centosessanta unità hanno espresso volontà al passaggio al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

La norma qui proposta, oltre che scongiurare ulteriori vertenze, risponde alla necessità di dare uniforme, corretta e diretta applicazione al CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Dal punto di vista del fondamento della scelta si richiama che, come in atti anche alla Delibera n. 1/2022 del Commissario ad acta, la variazione contrattuale non determina aggravii di spesa, quanto piuttosto una riduzione del costo complessivo.

In ordine all'inquadramento, esso discende dalla composizione del seguente quadro normativo.

L'articolo 3 della legge regionale n. 31/2009 ha disposto che "Al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di monitoraggio della rete idrografica regionale, l'Afor è autorizzata ad assumere personale part-time con qualifica di sorvegliante, addetto ai centri di digitalizzazione dei dati georeferenziati e ufficiale idraulico, necessario allo svolgimento del predetto servizio, a mezzo di procedure selettive ai sensi dell'articolo 16, legge 29 febbraio 1987, n. 56, eseguite secondo le procedure di cui alla delibera della Giunta regionale n. 266 del 14 maggio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presso le competenti sedi decentrate per l'impiego di ogni singola provincia in funzione del fabbisogno dei singoli presidi idraulici".

L'articolo 16 della legge n. 56/1987 prevede che gli enti pubblici non economici effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di



Consiglio regionale della Calabria

collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

La Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del 5 giugno 2007, prot. n.14/0006105, specifica le categorie da applicare ai lavoratori reclutati a mezzo di procedure selettive ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56/1987, ovvero le categorie A, B1 e B2, rispetto ai quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

Seguendo la suddetta normativa, sono state operate le procedure selettive, al cui esito è stato applicato il CCNL idraulico forestale, che è risultato incompatibile con la fattispecie, in particolare con le mansioni di fatto svolte.

Anche i Tribunali aditi, a seguito di ricorsi presentati al fine di ottenere la declaratoria di nullità del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale, e la conseguente applicazione del CCNL Enti Locali, con giurisprudenza uniforme si sono espressi in favore dell'applicazione di quest'ultimo. In particolare, è statuita la conversione dei contratti individuali, dichiarati parzialmente nulli, mediante la disapplicazione e sostituzione delle clausole colpite dalla sanzione di nullità, con l'inserimento nei medesimi contratti individuali delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del CCNL Enti Locali; viene inoltre rigettata qualsiasi differenza retributiva e contributiva relativa al periodo di applicazione del contratto interessato da parziale nullità.

Da un punto di vista prettamente retributivo, si precisa che la sostituzione del contratto applicato da idraulico forestale a quello proprio delle funzioni locali determina una riduzione degli importi lordi annui sia per gli operai che per gli impiegati. Detta diminuzione è da attribuire in gran parte alla riduzione delle mensilità retribuite, da 14 a 13, e dalla riduzione dell'orario settimanale di lavoro, da 39 a 36 ore come riportato nella seguente tabella:



Consiglio regionale della Calabria

		ATTUALI ONERI A CARICO AZIENDA CCNL FORESTALE					
IV LIVELLO	LORDO ANNUALE (tabellare+scatti+dij)	CUA/INPS	TFR	IRAP	INAIL	TOTALE ONERI	COSTO AZIENDALE
SORVEGLIANTE OPERAIO	€ 24.737,30	€ 3.957,97	€ 1.832,39	€ 2.102,67	Compreso in CUA	€ 7.893,03	€ 32.630,33
		ONERI A CARICO AZIENDA CCNL FUNZIONI LOCALI					
CATEGORIA CCNL FUNZIONI LOCALI	LORDO ANNUALE (tabellare+comparto+hvc+ep)	EX INPDAP/INPS	INADEL (TFR)	IRAP	INAIL	TOTALE ONERI	COSTO AZIENDALE
Operatori Esperti (Ex cat. B1)	€ 21.780,53	€ 5.183,77	€ 627,28	€ 1.851,35	€ 272,26	€ 7.934,65	€ 29.715,18
		ATTUALI ONERI A CARICO AZIENDA CCNL FORESTALE					
IV LIVELLO	LORDO ANNUALE (tabellare+scatti+dij)	CUA/INPS	ENPAIA	IRAP	INAIL	TOTALE ONERI	COSTO AZIENDALE
SORVEGLIANTE IMPIEGATO	€ 25.625,74	€ 6.867,70	€ 2.562,57	€ 2.178,19	Compreso in Enpaia	€ 11.608,46	€ 37.234,20
		ONERI A CARICO AZIENDA CCNL FUNZIONI LOCALI					
CATEGORIA CCNL FUNZIONI LOCALI	LORDO ANNUALE (tabellare+comparto+hvc+ep)	EX INPDAP/INPS	INADEL (TFR)	IRAP	INAIL	TOTALE ONERI	COSTO AZIENDALE
Operatori Esperti (Ex cat. B2)	€ 22.118,35	€ 5.264,17	€ 637,01	€ 1.880,06	€ 276,48	€ 8.057,71	€ 30.176,06

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Modifiche all'art. 11 della l.r. n. 25/2013. Norma di carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
3	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, atteso che trattasi di norma di carattere ordinamentale.



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Missione/Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 25/2013)

1. All'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 sono abrogate le parole “, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere”;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

“5. Il personale dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, che ha presentato domanda di passaggio/adeguamento contrattuale dal 26 ottobre 2023 ed entro il 15 novembre 2023, è inquadrato secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali (CCNL FFLL) nel profilo degli Operatori esperti.

6. Il personale dipendente dell'Azienda Calabria Verde, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, previa manifestazione d'interesse, potrà essere inquadrato con CCNL FFLL nel profilo degli Operatori esperti.”.

Art. 2

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.